

(N. 1771-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

col Ministro della Marina Mercantile

e col Ministro dell'Industria e Commercio

NELLA SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1952

Comunicata alla Presidenza il 9 febbraio 1952

Ratifica ed esecuzione di 27 Convenzioni internazionali del lavoro

ONOREVOLI SENATORI. — Nel proporvi la approvazione del disegno di legge n. 1771 per la ratifica ed esecuzione di 27 Convenzioni internazionali del lavoro, la Commissione è lieta di constatare che quasi tutte sono state già applicate dalla legislazione sociale italiana, e che anzi molte di esse sono state già nell'interesse di lavoratori ampliate ed approfondite.

Convenzione n. 3 concernente il lavoro delle donne prima e dopo il parto. La legge italiana 26 agosto 1950, n. 860, garantisce alle lavoratrici madri un grado di protezione superiore

a quello stabilito dalla Convenzione. Il Governo italiano ha proposto al B. I. T. di inserire nella Convenzione disposizioni analoghe a quelle dell'ordinamento italiano.

Convenzione n. 13 concernente l'impiego della biacca nella pittura. Per la parte meno progredita della legislazione italiana in materia, occorre aggiornarsi a questa Convenzione.

Convenzione n. 39 concernente l'assicurazione morte obbligatoria dei salariati di imprese commerciali ed industriali, delle professioni liberali, nonchè dei lavoratori a domicilio e

del personale addetto ai lavori domestici. L'Italia può approvare questa Convenzione con le deroghe consentite pur senza modificare le disposizioni di legge attualmente in vigore.

Convenzione n. 40 concernente l'assicurazione morte obbligatoria dei salariati delle imprese agricole. Le disposizioni della Convenzione in parola sono conformi alla legislazione italiana in vigore, e può quindi essere ratificata.

Convenzione n. 42 concernente il risarcimento delle malattie professionali. La nostra legislazione in materia deve essere aggiornata perchè rimasta arretrata anche nei riguardi di altri Paesi. Si propone la ratifica della Convenzione formulando il voto che la nostra legislazione si adegui alle superiori legislazioni estere.

Convenzione n. 44 concernente la disoccupazione involontaria. La legislazione italiana è in armonia con le norme internazionali per quanto riguarda la disoccupazione totale, ma non disciplina il caso di disoccupazione parziale del lavoratore non industriale. La ratifica che si propone comporta la istituzione di un sistema assicurativo nel caso di disoccupazione parziale per i lavoratori non industriali.

Convenzione n. 45 concernente l'impiego delle donne nei lavori sotterranei nelle miniere di ogni categoria. Identiche disposizioni a questa Convenzione vigono nella legislazione italiana.

Convenzione n. 48 concernente la creazione di un regime internazionale di conservazione del diritto delle assicurazioni di invalidità, vecchiaia e morte. Questa convenzione è particolarmente importante per l'Italia, per la protezione di propri emigranti. Ricordiamo che i principi di questa Convenzione sono stati inseriti negli accordi bilaterali sulle assicurazioni sociali con la Francia, il Belgio e la Svizzera, nonché in quello con l'Austria.

Convenzione n. 52 concernente le ferie annuali pagate. Si propone la ratifica, in considerazione anche che la legislazione italiana e la regolamentazione contrattuale è in gran parte ispirata alle disposizioni della Convenzione.

Convenzione n. 53 concernente il minimo di capacità professionale dei capitani e degli ufficiali della Marina mercantile. La Convenzione richiede un brevetto per esercitare funzioni di comando nella marina mercantile. La nostra legislazione invece richiede soltanto un periodo di pratica professionale: un esame speciale però è previsto nel progetto di regolamento del Codice di navigazione, ancora non approvato. La proposta di ratifica non è stata ritenuta pregiudizievole a tutti gli interessati delle amministrazioni ed enti, tranne il Ministero della marina mercantile. Il relatore concorda invece con il parere del Ministero del lavoro sulla utilità della ratifica che servirebbe anche ad accelerare l'emanazione del citato regolamento da troppi anni in preparazione.

Convenzione n. 55 concernente le obbligazioni dell'armatore in caso di infortunio e di morte della gente di mare. La legislazione italiana supera anche le previdenze stesse previste dalla Convenzione. Il solo punto controverso concerne le spese funerarie per morte avvenuta a bordo o a terra. Per questo gli armatori hanno dimostrato la loro contrarietà alla ratifica, mentre i rappresentanti dei lavoratori hanno chiesto l'urgenza per la ratifica della Convenzione, come si propone.

Convenzione n. 58 concernente l'età minima dei fanciulli al lavoro marittimo. Si tratta in sostanza di elevare il limite minimo di ammissione dei fanciulli al lavoro marittimo da quattordici a quindici anni, come per altri settori di attività economica.

Convenzione n. 59 concernente l'età minima di ammissione dei fanciulli ai lavori industriali. Per noi italiani la ratifica della vecchia Convenzione che fissava a quattordici anni il limite di età dei fanciulli oltre che utile dal punto di vista sanitario appare opportuna per quanto riguarda la disoccupazione.

Convenzione n. 60 concernente l'età minima di ammissione dei fanciulli ai lavori non industriali. L'elevamento dei limiti di età a quindici anni è attenuato dalla possibilità di impiego dei fanciulli di tredici e di quattordici anni, per i quali nelle ore fuori della scuola è ammessa la possibilità di essere occupati in lavori leggeri. La legge nazionale deve essere aggior-

nata per estenderne i benefici per il personale addetto ai servizi famigliari, ai lavoranti a domicilio, presso aziende di Stato o di enti locali e per la pesca non marittima.

Convenzione n. 68 concernente l'alimentazione e il servizio di tavola a bordo delle navi. La legislazione italiana è perfettamente adeguata a questa Convenzione.

Convenzione n. 69 concernente il diploma di capacità dei cuochi di bordo. La legislazione italiana dovrà adeguarsi a questa Convenzione, poichè non esige il possesso del diploma richiesto.

Convenzione n. 73 concernente l'esame medico dei marittimi. La legislazione italiana è completamente aggiornata a quanto richiede questa Convenzione.

Convenzioni nn. 77 e 78 riguardanti rispettivamente l'esame medico di attitudine ai lavori industriali e a quelli non industriali dei fanciulli e degli adolescenti. Fra le norme di queste due Convenzioni e la legislazione italiana esistono delle divergenze che sono elencate nella relazione ministeriale. Comunque tutti gli enti e le organizzazioni interessate si sono dichiarati favorevoli alla ratifica che comporta l'aggiornamento della legislazione italiana e alcune modificazioni nell'organizzazione sanitaria attualmente esistente.

Convenzione n. 79 concernente il lavoro notturno dei fanciulli (lavori non industriali). La legislazione italiana va aggiornata, ed intanto tutte le organizzazioni ed enti interessati sono favorevoli alla ratifica.

Convenzione n. 81 concernente l'ispezione del lavoro. La legislazione italiana è completamente adeguata alle disposizioni della Convenzione.

Convenzione n. 89 concernente il lavoro notturno delle donne occupate nel settore industriale. La legislazione italiana è anche più restrittiva di questa Convenzione, che ha una maggiore elasticità nell'adattare per i diversi casi le norme interne.

Convenzione n. 90 concernente il lavoro notturno dei fanciulli (industria). La legislazione italiana è completamente aggiornata alle innovazioni apportate da questa convenzione a quella n. 6 del 1921.

Convenzione n. 94 concernente le clausole di lavoro nei contratti stipulati da una autorità pubblica. Vi è una diretta corrispondenza fra le norme fissate dalla nostra legislazione e quelle internazionali: per l'integrale applicazione della Convenzione il Ministero del lavoro emanerà la clausola di lavoro da inserire nei contratti di appalto.

Convenzione n. 95 concernente la protezione del salario. Vi è un'esatta coincidenza nelle vigenti disposizioni nazionali.

Convenzione n. 96 concernente gli uffici di collocamento a pagamento. Anche qui la legislazione e disciplina italiana coincide con questa Convenzione.

Convenzione n. 97 concernente i lavoratori emigranti. L'Italia ha un estremo interesse a ratificare e a fare ratificare al maggior numero possibile di Stati questa Convenzione, appoggiata in questo, come opportunamente ricorda la relazione ministeriale, dal Consiglio d'Europa che ha emanato una raccomandazione fin dal 5 novembre 1949 per la ratifica di questa Convenzione.

CINGOLANI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni Internazionali del Lavoro:

1° Convenzione n. 3 concernente l'impiego delle donne prima e dopo il parto - Washington, 29 novembre 1919.

2° Convenzione n. 13 concernente l'impiego della biacca nella pittura - Ginevra, 19 novembre 1921.

3° Convenzione n. 39 concernente l'assicurazione obbligatoria sulla vita dei salariati di imprese industriali e commerciali, delle professioni libere, nonché dei lavoratori a domicilio e del personale addetto ai lavori domestici - Ginevra, 29 giugno 1933.

4° Convenzione n. 40 concernente l'assicurazione obbligatoria sulla vita dei salariati delle imprese agricole - Ginevra, 29 giugno 1933.

5° Convenzione n. 42 concernente il risarcimento delle malattie professionali - Ginevra, 21 giugno 1934.

6° Convenzione n. 44 sulla disoccupazione involontaria - Ginevra, 23 giugno 1934.

7° Convenzione n. 45 concernente l'impiego delle donne nei lavori sotterranei nelle miniere di ogni categoria - Ginevra, 21 giugno 1935.

8° Convenzione n. 48 concernente la creazione di un regime internazionale di conservazione del diritto delle assicurazioni invalidità, vecchiaia e morte - Ginevra, 22 giugno 1935.

9° Convenzione n. 52 concernente le ferie annuali pagate - Ginevra, 24 giugno 1936.

10° Convenzione n. 53 concernente il minimo di capacità professionale dei capitani e degli ufficiali della Marina Mercantile - Ginevra, 24 ottobre 1936.

11° Convenzione n. 55 concernente le obbligazioni dell'armatore in caso di malattia, di infortunio e di morte di marittimi - Ginevra, 24 ottobre 1936.

12° Convenzione n. 58 che fissa l'età minima di ammissione dei fanciulli al lavoro marittimo - Ginevra, 24 ottobre 1936.

13° Convenzione n. 59 che fissa l'età minima di ammissione dei fanciulli ai lavori industriali - Ginevra, 22 giugno 1937.

14° Convenzione n. 60 concernente l'età di ammissione dei fanciulli ai lavori non industriali - Ginevra, 22 giugno 1937.

15° Convenzione n. 68 concernente l'alimentazione ed il servizio di mensa a bordo delle navi - Seattle, 27 giugno 1946.

16° Convenzione n. 69 concernente il diploma di capacità professionale dei cuochi di bordo - Seattle, 27 giugno 1946.

17° Convenzione n. 73 concernente l'esame medico dei marittimi - Seattle, 29 giugno 1946.

18° Convenzione n. 77 concernente l'esame medico di idoneità all'impiego nelle industrie dei fanciulli e degli adolescenti - Montreal, 1° novembre 1946.

19° Convenzione n. 78 concernente l'esame medico di idoneità all'impiego nei lavori non industriali dei fanciulli e degli adolescenti - Montreal, 1° novembre 1946.

20° Convenzione n. 79 concernente la limitazione del lavoro notturno dei fanciulli e degli adolescenti nei lavori non industriali - Montreal, 1° novembre 1946.

21° Convenzione n. 81 concernente l'ispezione del lavoro nell'industria ed il commercio - Ginevra, 11 luglio 1947.

22° Convenzione n. 89 concernente il lavoro notturno delle donne occupate nell'industria - San Francisco, 9 luglio 1948.

23° Convenzione n. 90 concernente il lavoro notturno dei fanciulli nell'industria - San Francisco, 10 luglio 1948.

24° Convenzione n. 94 concernente le clausole nei contratti stipulati da una Autorità pubblica - Ginevra, 29 giugno 1949.

25° Convenzione n. 95 concernente la protezione del salario - Ginevra, 1° luglio 1949.

26° Convenzione n. 96 concernente gli uffici di collocamento a pagamento - Ginevra, 1° luglio 1949.

27° Convenzione n. 97 concernente i lavoratori migranti - Ginevra, 1° luglio 1949.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni suddette a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.